

Legge 11 settembre 2020. 120

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»

(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)

(le disposizioni che modificano o integrano il Codice dei contratti sono omesse in quanto introdotte direttamente nel testo coordinato dello stesso Codice, le disposizioni che si limitano al differimento dei termini già previsti dalla legge n. 55 del 2019 sono riportate nelle note a piè di pagina)

Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
 - b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia

e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come "decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.

3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19

del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.
5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.
6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.

Art. 2-bis. Raggruppamenti temporanei di imprese

1. Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2-ter. (omissis)

Art. 3. Verifiche antimafia e protocolli di legalità

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme

restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

3. Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è inserito il seguente:

«Art. 83-bis (Protocolli di legalità)

1. *Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.*
2. *L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.*
3. *Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.».*

Art. 5. Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica

1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:
 - a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
 - c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
 - d) gravi ragioni di pubblico interesse.
2. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) e d), su determinazione del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o le autorità competenti, previa proposta della stazione appaltante, da adottarsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione allo stesso collegio della sospensione dei lavori, autorizzano nei successivi dieci giorni la

prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera c), il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui al comma 4, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. La stazione appaltante provvede nei successivi cinque giorni.
4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:
 - a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
 - b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
 - c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
 - d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui al comma 1, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. In sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l'operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell'opera. In ogni caso, l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica.

Art. 6. Collegio consultivo tecnico

1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso

di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate

fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese imprevedute.

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Art. 7. (omissis)

Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021:
 - a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
 - b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
 - c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
 - d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.
2. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020.
3. In relazione agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 provvedono, entro la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione degli accordi quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54.
4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:
 - a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e

comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo;

- b) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
- c) il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. 6. *(omissis)*

7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a), b), c) *(omissis)*

d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. *In deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.*».

7-bis. 8. 9. *(omissis)*

10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

10-bis. Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.

11. *(omissis)*

Articoli da 8-bis a 65 *(omissis)*

b) Categorie a qualificazione obbligatoria

Art. 12, comma 2, lettera b), legge n. 80 del 2014, solo in quanto compatibile

a) Strutture, impianti e opere speciali se > 10% art. 89, comma 11, decreto legislativo n. 50 del 2016 art. 2, comma 2, decreto ministeriale n. 248 del 2016

OG 11 *	Opere OS3, OS28 e OS30, tra loro coordinate
OS 2-A	Superfici decorate di immobili e beni mobili storici
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B	Barriere paramassi, ferma neve e simili
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 21	Opere strutturali speciali
OS 25	Scavi archeologici
OS 30 *	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici
OS 32	Strutture in legno

OG	TUTTE (per la OG11 si veda oltre) se > 150.000 euro o > 10%
OG11*	Tutte quelle dell'elenco «a)» se <= 10% ma > 150.000 euro (N.B.)
OS	se > 150.000 euro o > 10%
inoltre	se > 150.000 euro o > 10%
OS 3 *	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS 8	Opere di impermeabilizzazione
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 20-A	Rilevamenti topografici
OS 20-B	Indagini geognostiche
OS 24	Verde e arredo urbano Verde vincolato art. 10 d.lgs. n. 42 del 2004
OS 28 *	Impianti termici e di condizionamento
OS 33	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture mobilità
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale

(N.B.) fattispecie che si verifica solo in appalti di importo superiore a 1.500.000 euro

a) > 10% (s.i.o.s.) prevalente o scorporabili con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. divieto di avallamento e subappalto max 30%

b) > 150.000 euro o > 10%: scorporabili con obbligo di qualificazione; in assenza di qualificazione obbligo di subappalto (subappalto "qualificante")
 <= 150.000 euro e <=10%: non scorporabili

c) > 150.000 euro o > 10%: scorporabili senza obbligo di qualificazione; eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione; subappalto "facoltativo"
 <= 150.000 euro e <=10%: non scorporabili

c) Altre categorie (senza obbligo di requisiti) qualificazione non obbligatoria

OS 1	Scavi e movimenti di terra
OS 6	Finiture ... in materiali lignei, plastici, metallici
OS 7	Finiture di natura edile
OS 9	Segnaletica luminosa e sicurezza traffico
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16	Impianti per centrali produz. energia elettrica
OS 17	Linee telefoniche e impianti di telefonia
OS 19	Impianti reti telecomunicaz. e trasmissione
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23	Demolizioni di opere
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 29	Armamento ferroviario
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa

<= 150.000 euro e <=10%: non scorporabili; accorpate con la prevalente; eseguibili anche senza qualificazione; subappalto "facoltativo"

d) a) OS2-A, OS2-B, OS25, OS24 (se vincolato) > 10% a prescindere dall'importo in euro ma > 10%)
b) OS2-A, OS2-B, OS25, OS24 (se vincolato) <=10% a prescindere dall'importo in euro ma <=10%
b) OG2 > 10% o > 150.000
 OG2 <= 150.000 euro e <=10%: non scorporabili

scorporabili con divieto di avallamento

IN OGNI CASO:

Alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 25 e OS 24 (questa limitatamente al verde vincolato) si applica la disciplina speciale degli articoli 146 e 148 del d.lgs. n. 50 del 2016 e del d.m. (MIBACT) n. 154 del 2017

* La categoria OG11 è alternativa alle categorie OS 3, OS 28 e OS 30. Ai sensi dell'art. 79, comma 16 del d.P.R. n. 207 del 2010, la OG 11 rileva se ricorrono tutte le seguenti tre condizioni quantitative: OS3 =>10% di (OS3+OS28+OS30); OS28 => 25% di (OS3+OS28+OS30); OS30 => 25% di (OS3+OS28+OS30) in assenza anche di una sola delle tre condizioni rilevano le singole categorie OS.

Ferma restando la disciplina speciale delle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 25 e OS 24 negli appalti di importo complessivo fino a 150.000 euro le fattispecie **b)** e **c)** non esistono;

le fattispecie **a)** e **b)** relative a categorie scorporabili di importo superiore al 10% ma inferiore a 150.000 euro sono disciplinate dagli articoli 90 e 92, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Classifiche, art. 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 (dal 5 dicembre 2012)

ord.	1	2	3	4	5
I	258.000	516.000	774.000	1.032.000	1.290.000
II	516.000	1.032.000	1.548.000	2.064.000	2.580.000
III	1.033.000	2.066.000	3.099.000	4.132.000	5.165.000
III-bis	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	7.500.000
IV	2.582.000	5.164.000	7.746.000	10.328.000	12.910.000
IV-bis	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000	17.500.000
V	5.165.000	10.330.000	15.495.000	20.660.000	25.825.000
VI	10.329.000	20.658.000	30.987.000	41.316.000	51.645.000
VII	15.494.000	30.988.000	46.482.000	61.976.000	77.470.000
VIII	20.658.000	41.316.000	61.974.000	82.632.000	103.290.000
+20%	1	2	3	4	5
I	309.600	619.200	928.800	1.238.400	1.548.000
II	619.200	1.238.400	1.857.600	2.476.800	3.096.000
III	1.239.600	2.479.200	3.718.800	4.958.400	6.198.000
III-bis	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000	9.000.000
IV	3.098.400	6.196.800	9.295.200	12.393.600	15.492.000
IV-bis	4.200.000	8.400.000	12.600.000	16.800.000	21.000.000
V	6.198.000	12.396.000	18.594.000	24.792.000	30.990.000
VI	12.394.800	24.789.600	37.184.400	49.579.200	61.974.000
VII	18.592.800	37.185.600	55.778.400	74.371.200	92.964.000
VIII	20.658.000	41.316.000	61.974.000	82.632.000	103.290.000

RIEPILOGO PROCEDURE ATTIVATE DAL 17 LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021**LAVORI SETTORI ORDINARI**

< 150.000	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020)	
=> 150.000 < 350.000	Procedura negoziata [i] (art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 2020) previa consultazione di un numero minimo di operatori selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi	almeno 5 operatori
=> 350.000 < 1.000.000		almeno 10 operatori
=> 1.000.000 < 5.350.000		almeno 15 operatori
=> 5.350.000	Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020) (artt. 60 o 61, Codice) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo o di solo prezzo)	

LAVORI SETTORI SPECIALI

< 5.350.000	Procedure previste dal regolamento interno (art. 36, comma 8; in assenza di regolamento interno: come settori ordinari) (criterio dell'offerta libertà di scelta)	
=> 5.350.000	Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020) (artt. 60 o 61, Codice) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo o di solo prezzo)	

SERVIZI TECNICI

< 75.000	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020)	
> 75.000 <= 214.000	Procedura negoziata (art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 2020) previa consultazione di almeno 5 operatori , selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo)	
> 214.000	Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020) (artt. 60 o 61, Codice) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo)	

FORNITURE E SERVIZI (esclusi SERVIZI TECNICI) Settori ordinari

< 75.000	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020)	
> 75.000 <= 214.000	Procedura negoziata (art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 2020) previa consultazione di almeno 5 operatori , selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi) (offerta vedi nota ii)	
> 214.000	Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020) (artt. 60 o 61, Codice) (offerta vedi nota ii)	

Settori speciali

< 428.000	Procedure previste dal regolamento interno (art. 36, comma 8; in assenza di regolamento interno: come settori ordinari) (criterio dell'offerta libertà di scelta)	
=> 428.000	Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020) (artt. 60 o 61, Codice) (offerta vedi nota ii)	

Solo servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX

< 75.000	Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020)	
=> 75.000 < 750.000	Procedura negoziata (art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120 del 2020) previa consultazione di almeno 5 operatori , selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo)	
=> 750.000	Procedura aperta o ristretta (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 120 del 2020) (artt. 60 o 61, Codice) (offerta del miglior rapporto qualità/prezzo)	

[i] Offerta con il criterio del minor prezzo o del miglior rapporto qualità/prezzo. In caso di offerta con il criterio del minor prezzo esclusione automatica offerte anomale in presenza di almeno 5 offerte ammesse.

[ii] Offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo se con manodopera => 50% o con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.

RIEPILOGO PROCEDURE ATTIVATE DAL 1° GENNAIO 2022

RIEPILOGO PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: LAVORI

< 40.000	Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) (<i>offerta del minor prezzo</i>)
=> 40.000 < 150.000	Affidamento diretto (?) previa valutazione di 3 preventivi (art. 36, comma 2, lettera b), selezionati con rotazione e in modo da evitare l'art. 323 c.p.) (<i>offerta del minor prezzo</i>)
=> 150.000 < 350.000	Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) e art. 63, comma 6), previa consultazione di almeno 10 operatori , selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi) [i]
=> 350.000 < 1.000.000	Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c-bis) e art. 63, comma 6), previa consultazione di almeno 15 operatori , selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi) [i]
=> 1.000.000 < 5.350.000	Procedura aperta (art. 36, comma 2, lettera d) e art. 60) [i]
=> 5.350.000	Procedura aperta o ristretta (artt. 59, 60 e 61) (<i>solo offerta del miglior rapporto qualità/prezzo</i>)

RIEPILOGO PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: SERVIZI TECNICI

< 40.000	Affidamento diretto (art. 31, comma 8; art. 36, comma 2, lettera a)) (<i>ammessa offerta del minor prezzo</i>)	
=> 40.000 < 100.000	Procedura negoziata (art. 157, comma 2, primo periodo, con almeno 5 inviti ad operatori selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi)	<i>(solo offerta del miglior rapporto qualità/prezzo)</i>
=> 100.000 < 214.000	Procedura aperta o ristretta (artt. 60 o 61, art. 157, comma 2, secondo periodo)	
=> 214.000	Procedura aperta o ristretta (artt. 60 o 61, art. 157, comma 1)	

RIEPILOGO PROCEDURE NEI SETTORI ORDINARI: SERVIZI E FORNITURE

< 40.000	Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) (<i>offerta del minor prezzo</i>)
=> 40.000 < 214.000	Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b), previa valutazione di almeno 5 operatori , selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi) [i] [ii]
<i>solo servizi sociali e altri servizi di cui all'allegato IX</i> => 40.000 < 750.000	Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b), previa valutazione di almeno 5 operatori , selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo o attingendo a elenchi) (<i>solo offerta del miglior rapporto qualità/prezzo</i>)
=> 214.00 < 750.000	Altri servizi e forniture: Procedura aperta o ristretta (artt. 60 o 61) (<i>offerta del miglior rapporto qualità/prezzo; offerta del minor prezzo se con caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, purché con manodopera < 50%</i>)
=> 750.000	Tutti i servizi e forniture: Procedura aperta o ristretta (artt. 60 o 61) (<i>offerta del miglior rapporto qualità/prezzo; offerta del minor prezzo se con caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, purché con manodopera < 50%</i>)

[i] Offerta con il criterio del minor prezzo o del miglior rapporto qualità/prezzo. In caso di offerta con il criterio del minor prezzo esclusione automatica offerte anomale in presenza di almeno 10 offerte ammesse.

[ii] Offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo se con manodopera => 50% o con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.

Riepilogo pubblicità: LAVORI					
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016					
TUTTI GLI ATTI per qualunque importo (articolo 29, commi 1 e 2) ⁽¹⁸²⁾		Profilo committente			
		Piattaforma ANAC + Sito Web del MIT			
Ambiti:		Procedure negoziate senza bando ⁽¹⁸³⁾	Procedure ordinarie con bando		
			Ambito Nazionale < soglia UE		Ambito Comunitario => soglia UE
			< 500.000	=>500.000	
Avviso di ⁽¹⁸⁴⁾ preinformazione	G.U. della U.E.				SI ⁽¹⁸⁵⁾
	Profilo di committente			SI	SI
Avviso per indagine di mercato	Profilo committente	SI	SI	SI	SI
	Piattaforma ANAC	SI	SI	SI	SI
	Sito Web del MIT	SI	SI	SI	SI
Lettere d'invito	Profilo committente	SI ⁽¹⁸⁶⁾			
	Piattaforma ANAC	SI ⁽⁷⁷⁾			
	Sito Web del MIT	SI ⁽⁷⁷⁾			
Bando di gara	G.U. della U.E.				SI
	G.U. della R.I. ⁽¹⁸⁷⁾			SI	SI
	Profilo committente			SI	SI
	Piattaforma ANAC			SI	SI
	Sito Web del MIT			SI	SI
	Albo del Comune		SI ⁽¹⁸⁸⁾		
	Quotidiani nazionali			SI (uno)	SI (due)
Quotidiani locali			SI (uno)	SI (due)	
Esclusioni ⁽¹⁸⁹⁾	Profilo committente	SI	SI	SI	SI
Avviso esito di gara	G.U. della U.E.				SI ⁽¹⁹⁰⁾
	G.U. della R.I. ⁽⁶⁾			SI	SI ⁽⁸¹⁾
	Profilo committente	SI	SI	SI	SI
	Piattaforma ANAC	SI	SI	SI	SI
	Sito Web del MIT	SI	SI	SI	SI
	Quotidiani nazionali			SI (uno)	SI (due)
	Quotidiani locali			SI (uno)	SI (due)

¹⁸² Compresi i programmi, le esclusioni e le ammissioni, la nomina della Commissione e i relativi curriculum.

¹⁸³ Procedure negoziate senza bando ex articolo 36, comma 2, lettere b) e c).

¹⁸⁴ La pubblicazione dell'avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini.

¹⁸⁵ Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente (se questo è stato reso noto sulla GUUE).

¹⁸⁶ Dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte (art. 29, comma 2 e art. 53).

¹⁸⁷ Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC stabilita con atto ANAC ex art. 2, commi 5 e 6, d.m. 2/12/2016.

¹⁸⁸ Solo lavori (albo del Comune dove si eseguono): articolo 36, comma 9, ultimo periodo.

¹⁸⁹ Tempestivamente al fine di anticipare la decorrenza dei termini per i ricorsi, comunque entro 5 giorni ex art. 76, commi 2-bis e 5; sul profilo di committente ex art. 29, comma 1.

¹⁹⁰ Entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Riepilogo pubblicità: SERVIZI E FORNITURE				
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016				
TUTTI GLI ATTI per qualunque importo (articolo 29, commi 1 e 2) ⁽¹⁹¹⁾		Profilo committente		
		Piattaforma ANAC + Sito Web del MIT		
Ambiti:		<i>Procedure negoziate senza bando ⁽¹⁹²⁾</i>	<i>Procedure ordinarie con bando</i>	
			<i>Ambito Nazionale < soglia UE</i>	<i>Ambito Comunitario => soglia UE</i>
Avviso di ⁽¹⁹³⁾ preinformazione	G.U. della U.E.			SI ⁽¹⁹⁴⁾
	Profilo di committente		SI	SI
Avviso per indagine di mercato	Profilo committente	SI	SI	SI
	Piattaforma ANAC	SI	SI	SI
	Sito Web del MIT	SI	SI	SI
Lettere d'invito	Profilo committente	SI ⁽¹⁹⁵⁾		
	Piattaforma ANAC	SI ⁽⁸⁶⁾		
	Sito Web del MIT	SI ⁽⁸⁶⁾		
Bando di gara	G.U. della U.E.			SI
	G.U. della R.I. ⁽¹⁹⁶⁾		SI	SI
	Profilo committente		SI	SI
	Piattaforma ANAC		SI	SI
	Sito Web del MIT		SI	SI
	Albo del Comune			
	Quotidiani nazionali			SI (due)
	Quotidiani locali			SI (due)
Esclusioni ⁽¹⁹⁷⁾	Profilo committente	SI	SI	SI
Avviso esito di gara	G.U. della U.E.			SI ⁽¹⁹⁸⁾
	G.U. della R.I. ⁽⁶⁾		SI	SI ⁽⁸⁹⁾
	Profilo committente	SI	SI	SI
	Piattaforma ANAC	SI	SI	SI
	Sito Web del MIT	SI	SI	SI
	Quotidiani nazionali		? ⁽¹⁹⁹⁾	? ⁽⁷¹⁾
	Quotidiani locali			

¹⁹¹ Compresi i programmi, le esclusioni e le ammissioni, la nomina della Commissione e i relativi curriculum.

¹⁹² Procedure negoziate senza bando ex articolo 36, comma 2, lettere b) e c).

¹⁹³ La pubblicazione dell'avviso di preinformazione è obbligatoria solo se si vogliono ridurre i termini.

¹⁹⁴ Opzione tra invio alla GUUE e pubblicazione sul profilo di committente (se questo è stato reso noto sulla GUUE).

¹⁹⁵ Dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte (art. 29, comma 2 e art. 53).

¹⁹⁶ Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC stabilita con atto ANAC ex art. 2, commi 5 e 6, d.m. 2/12/2016.

¹⁹⁷ Tempestivamente al fine di anticipare la decorrenza dei termini per i ricorsi, comunque entro 5 giorni ex art. 76, commi 2-bis e 5; sul profilo di committente ex art. 29, comma 1.

¹⁹⁸ Entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

¹⁹⁹ Pare esserci una contraddizione tra l'art. 98, che richiama l'art. 72 ma non l'art. 73 (l'unico che prevede la pubblicazione post-aggiudicazione) e l'art. 4 del d.m. 2 dicembre 2016.

Riepilogo termini			
(articoli 36, comma 9, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 74 del decreto legislativo n. 50 del 2016)			
	<i>Ambito nazionale</i>	<i>Ambito Comunitario</i>	
		⁽²⁰⁰⁾ <i>Con pre-informazione</i>	<i>Senza pre-informazione</i>
Procedura aperta: termini per presentazione offerte:			
termine ordinario con atti accessibili	18	15	35 ⁽²⁰¹⁾
con presentazione offerte per via elettronica	15	15	30 ⁽²⁰²⁾
atti accessibili con strumentazione particolare o con comunicazioni non elettroniche e atti non accessibili	23	23	40 ⁽²⁰³⁾
per la ricezione delle offerte in caso di urgenza	15	15 ⁽²⁰⁴⁾	
Procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione			
per la ricezione delle domande	15	30	30 ⁽²⁰⁵⁾
per ricezione offerte (termine ordinario con atti accessibili)	15	10	30 ⁽²⁰⁶⁾
atti accessibili con strumentazione particolare o con comunicazioni non elettroniche e atti non accessibili	20	15	35 ⁽⁵⁾
per la ricezione delle domande in caso di urgenza	8	15 ⁽⁶⁾	
per la ricezione delle offerte in caso di urgenza	5	10 ⁽⁶⁾	
Dialogo competitivo			
Come per la procedura ristretta	vedi	---	vedi
per la ricezione delle offerte	ragionevole	---	ragionevole
Procedura negoziata (art. 36, comma 2; art. 63)			
per le indagini di mercato	15 ⁽²⁰⁷⁾	15 ⁽²⁰⁸⁾	
per la ricezione delle offerte	ragionevole	ragionevole	
Per tutte le procedure			
Risposte e informazioni (entro giorni ... dalla richiesta)		6	
Risposte e informazioni in caso di urgenza		4	
Comunicazione esclusioni (entro giorni ... dall'evento)	5	5	
Comunicazioni esito di gara a tutti (entro giorni ... dall'evento)	5	5	
Incremento in caso di sopralluogo obbligatorio	Incremento dei termini in misura ragionevole		

²⁰⁰ Se l'avviso di preinformazione è inviato alla GUUE almeno 35 giorni e non più di 12 mesi prima dell'invio del bando.

²⁰¹ Articolo 60, comma 1.

²⁰² Riduzione di 5 giorni ex articolo 60, comma 2-bis.

²⁰³ Incremento di 5 giorni ex articolo 74, comma 3.

²⁰⁴ Articoli 60, comma 3 e 61, commi 4, 5 e 6.

²⁰⁵ Articoli 61, comma 2, 62, comma 4 e 64, comma 3.

²⁰⁶ Articolo 61, comma 3, 62, comma 5.

²⁰⁷ Linee guida n. 4 per art. 36, comma 2 (lavori fino a 1.000.000, servizi e forniture fino alla soglia comunitaria).

²⁰⁸ Consigliata per procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando ex art. 63.

1. Documentazione da richiedere d'ufficio art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016

- ▶ **Certificato su pendenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione e cause ostative in materia antimafia**
Art. 80, comma 2:
Richiesta alla Cancelleria del Tribunale del luogo dove ha sede l'impresa; per tale fase NON è possibile rivolgersi alla Prefettura, né per il privato né per la Stazione appaltante.
Ai fini dell'esclusione non è sufficiente la mera "pendenza" del procedimento antimafia annotato sul registro tenuto presso la segreteria della Procura della Repubblica di cui all'art. 81 del d.lgs. n. 159 del 2011, ma è necessaria l'iscrizione nel registro della Cancelleria del Tribunale della proposta di applicazione della misura formulata da uno dei soggetti legittimati (Procuratore nazionale antimafia, Procuratore della Repubblica, Direttore della DIA, Questore).
Peraltro le misure antimafia sono iscritte nel certificato del casellario generale e nel certificato del casellario penale (artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002) ma solo se rilasciati alle pubbliche amministrazioni, mentre le stesse indicazioni sono OMESSE sui certificati rilasciati all'interessato; le stesse indicazioni risultano invece in caso di visura da parte dell'interessato, anche se la visura NON ha valore di certificazione. (cfr. ANAC, Determina n. 2 del 2 settembre 2014; Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia Penale, n. 027.002.003-20 del 9 dicembre 2011).
- ▶ **Certificato integrale del casellario giudiziale** ex articoli 28 e 39 del d.P.R. n. 313 del 2002
Art. 80, comma 1:
Richiesta per la persona fisica da controllare sempre alla Procura della Repubblica – Ufficio del Casellario giudiziale – presso il Tribunale.
- ▶ **Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato** (d.lgs. n. 231 del 2012) ex articoli 31 e 32 del d.P.R. n. 313 del 2002:
Art. 80, comma 5, lett. f), prima parte: sanzioni interdittive ex art. 9 d.lgs. n. 231 del 2001:
Richiesta per la ditta da controllare sempre alla Procura della Repubblica – Ufficio del Casellario giudiziale – presso il Tribunale.
- ▶ **Certificato integrale dei carichi pendenti** ex articoli 6 e 28 del d.P.R. n. 313 del 2002
Art. 80, comma 5, lettera c) (linee guida ANAC n. 6):
Art. 80, comma 5, lettera l):
Richiesta per la persona fisica da controllare sempre alla Procura della Repubblica – Ufficio del Casellario giudiziale – presso il Tribunale.
- ▶ **Certificato di regolarità fiscale rilasciato da Agenzia delle Entrate**
Art. 80, comma 4:
Richiesta ad Agenzia Entrate del luogo dove ha sede l'impresa.
- ▶ **DURC** per la regolarità contributiva (*)
Art. 80, comma 4:
Richiesta regolarità/verifica mediante accesso al servizio DURC on-line di INPS o INAIL.
() In caso di servizi tecnici o altri servizi intellettuali, il DURC non deve (in realtà "non può") essere richiesto agli operatori (concorrenti o aggiudicatario) che non hanno dipendenti e, nello stesso tempo, sono iscritti (e, in caso di società, tutti i soci operativi sono iscritti) alle Casse Professionali autonome. In tal caso la "regolarità contributiva" è richiesta alle Casse Professionali pertinenti ed **esclusivamente** per l'affidamento di contratti di progettazione o attività connesse alla progettazione (art. 90, comma 7, quarto periodo, con rinvio al comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006); tale adempimento è del tutto estraneo alla disciplina del DURC che resta inapplicabile alla fattispecie.*
- ▶ **Certificato emesso dal Tribunale, Sezione fallimentare**, in merito alla sussistenza di fallimento, liquidazione coatta, etc., o eventuali procedimenti concorsuali in corso
Art. 80, comma 5, lettera b):
Richiesta alla Sezione fallimentare del Tribunale dove ha sede l'impresa (anche attraverso il certificato C.C.I.A.A. dal sito Infocamere o Telemaco).
- ▶ **Certificato Ispettorato del lavoro** (art. 17 della legge n. 68 del 1999) diritto al lavoro dei disabili
Art. 80, comma 5, lett. i):
Richiesta all'Ufficio Servizio lavoro o al Centro provinciale per l'impiego presso Provincia del luogo dove ha sede dell'impresa.

► **Verifica presso il Casellario informatico ANAC – Annotazioni riservate** circa la sussistenza di eventuali segnalazioni relative a:

- Art. 8, comma 5, lett. a): violazioni gravi in materia di sicurezza ed obblighi derivanti da rapporti di lavoro;
- Art. 80, comma 5, lett. c): gravi illeciti professionali;
- Art. 80, comma 5, lett. f), seconda parte: sanzioni interdittive disposte da organi di vigilanza del Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
- Art. 80, comma 5, lett. f-ter): false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- Art. 80, comma 5, lett. g): false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- Art. 80, comma 5, lett. h): violazioni del divieto di intestazione fiduciaria rilevate da altre Amministrazioni;

► **Certificato camera di commercio (C.C.I.A.A.)**

Attraverso sito Infocamere o Telemaco (Parix per la Provincia di Bolzano).

2. Validità temporale documenti:

- DURC verifica autodichiarazione: 120 giorni dalla data inserita per la verifica (presentazione offerta);
- DURC per aggiudicazione/stipula contratto: 120 giorni dalla data di emissione del certificato;
- Informazione Antimafia: 12 mesi (se importo pari o superiore alla soglia comunitaria);
- Comunicazione Antimafia: 6 mesi (se importo inferiore alla soglia comunitaria);
- Tutti gli altri documenti: 6 mesi;
- Camera di commercio: da richiedere ogni volta;
- Annotazioni riservate ANAC: da controllare ogni volta.

3. Soggetti da controllare ai fini dell'art. 80, commi 1 e 2 e comma 5, lettera c):

- 1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
- 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
- 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- 4) in caso di altri tipi di società (società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
- 5) **limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro (quindi con meno di cinque soci)**: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- 6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
- 7) in tutti i casi: i direttori tecnici (delle imprese e delle società di ingegneria).

4. Ulteriori soggetti da controllare ai fini dell'art. 80, commi 1 e 2:

- tutti i soggetti già elencati in precedenza al **paragrafo 3** che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara (risultanti dalla visura camerale); non si considerano le persone fisiche cessate da una carica ma che al momento della verifica rivestono altra carica e sono già verificate in forza di quanto previsto al precedente **paragrafo 3**.

5. Ulteriori soggetti da controllare (ai fini antimafia) per stipula contratto:

- altre società di capitali (S.r.l., S.p.A., ecc.): socio di maggioranza nelle società **con meno di cinque soci** (ovvero con un numero di soci pari o inferiore a quattro, art. 85, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 159 del 2011);
- familiari di maggiore età, conviventi con i soggetti da controllare ai fini dell'articolo 80, comma 2, del d.lgs. n.50 del 2016, come elencati in precedenza al **paragrafo 3** o conviventi con il socio di maggioranza di cui al presente **paragrafo 5** (art. 85, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011).

6. Documentazione antimafia per la stipula del contratto

(Comunicazione o Informazione)

Con l'attivazione della banca dati nazionale unica (SI.CE.ANT.) la documentazione antimafia "liberatoria" è reperibile su tale piattaforma. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque quando risulteranno dati "interdittivi", il Prefetto provvederà alle necessarie verifiche per il rilascio. Attualmente la richiesta va ancora proposta attraverso apposito modulo, secondo importo contrattuale come riportato sotto, alla Prefettura dove ha sede l'impresa. Può essere utilizzata la documentazione già richiesta per gli stessi soggetti in altri procedimenti (attenzione: la «comunicazione antimafia» non sostituisce la «informazione antimafia»). Prima di inoltrare la richiesta, controllare comunque l'iscrizione dell'impresa alla White List presso la Prefettura (si veda il paragrafo 7 del presente documento).

- **da 0 a 150.000 euro:** nessuna documentazione;

- **da 150.000,01 euro ma inferiore alla soglia comunitaria:**

Comunicazione antimafia (art. 88 del d.lgs. n. 159 del 2011)

reperita sulla banca dati SI.CE.ANT. (quando in funzione) o rilasciata dal Prefetto entro 30 giorni dalla data della consultazione della banca dati (o dalla richiesta inoltrata con modulo); decorso tale termine si può procedere anche in assenza della Comunicazione, previa acquisizione dell'autocertificazione da parte dei soggetti tenuti ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 159 del 2011; il contratto va stipulato con condizione risolutiva (si può procedere alla stipula anche prima dei 30 giorni in caso di urgenza e con autocertificazione ed il relativo contratto sottoposto a condizione risolutiva);

- **pari o superiore alla soglia comunitaria:**

Informazione antimafia (art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011)

reperita sulla banca dati SI.CE.ANT. (quando in funzione) o rilasciata dal Prefetto entro 30 giorni (eventualmente prorogati fino ad ulteriori 45 giorni) dalla data della consultazione della banca dati (o dalla richiesta inoltrata con modulo); decorso tale termine, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, si può procedere anche in assenza dell'Informazione (si consiglia con autocertificazione; il contratto va stipulato con condizione risolutiva).

Attenzione: *nel caso di società di capitali in cui vi siano da uno a quattro soci, la documentazione antimafia è rilasciata dopo il controllo anche sul socio di maggioranza. Pertanto, nella richiesta unica riguardante il soggetto aggiudicatario della gara, si dovranno allegare anche tutte le informazioni concernenti il socio di maggioranza; (se sussistono dubbi sulla richiesta della documentazione antimafia, è opportuno contattare preliminarmente la Prefettura di riferimento; potrebbero esserci, nella pratica, modalità operative differenti).*

7. White list:

Presso ogni Prefettura (Commissariato del Governo per la Provincia BZ) è istituito dal 14 agosto 2013 l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List"), previsto dalla legge n. 190 del 2012 e dal d.p.c.m. del 18 aprile 2013 (in G.U. n. 164 del 15 luglio 2013).

L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'Informazione antimafia (e, dunque, anche per la Comunicazione) per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:

- assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.
- L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
- Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono solo quelle espressamente individuate nell'art. 53 della legge n. 190 del 2012 e cioè:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporto per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Ai sensi del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, per le attività imprenditoriali sopra elencate, i soggetti previsti all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 devono obbligatoriamente acquisire la Comunicazione e l'Informazione antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso la Prefettura competente.


L'iscrizione alle White List può essere utilizzata dalla Stazione appaltante anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta (effetto equipollenza).

Modalità operative: verificare sul sito della Prefettura competente se l'impresa se è iscritta ad una *White List* e, in caso negativo chiedere contestualmente di inviare entro 5 giorni la documentazione (es. dichiarazioni su familiari conviventi) necessaria per richiedere documentazione antimafia:


- In caso di risposta affermativa: si verifica l'iscrizione;
- In caso di risposta negativa: si richiede documentazione antimafia;
- In caso l'impresa comunichi di aver fatto domanda per l'iscrizione alla *White List*, si deve informare la Prefettura per verificare se non ci sono cause ostative all'iscrizione.

Per l'iscrizione alla *White List* la Prefettura competente è quella della Provincia dove l'impresa ha la propria sede legale.

**Schema sintetico di flusso di gara:
offerta secondo il criterio del minor prezzo**



**Schema sintetico di flusso di gara:
offerta secondo il criterio del minor prezzo con inversione procedimentale
ex articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti**



Per le gare indette dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nei due schemi che precedono, nei riquadri recanti le indicazioni =>10 e < 10 devono essere intese rispettivamente come =>5 e <5 in applicazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020.

**Schema sintetico di flusso di gara:
offerta secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 6**

